

Patto di collaborazione ai sensi del vigente “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e territoriali”
(Deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 16/05/2017)

Oggetto: “Locali di piano terra facenti parte del complesso dell'ex convento San Giuseppe”

TRA

Il **Comune di Misilmeri**, di seguito denominato "Comune", avente sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n° 26 , Cod. fiscale n. 86000450824, rappresentato dal Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica Arch. Rita Corsale;

E

l'**Associazione culturale “MUSICOMITIVA”** in persona del rappresentante legale pro tempore sig. Orlando Enrico, nato il 10/05/1977 e residente in via San Giuseppe, 4, di seguito denominata “proponente”.

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 della Costituzione, riconoscendo il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Misilmeri, in accoglimento di tale principio, ha approvato il Regolamento Beni Comuni che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani con Delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 16/05/2017;

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

1. Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il proponente, con la finalità di avviare una fattiva collaborazione per l'utilizzo e la cura di due locali posti a piano terra di un edificio sito in via San Giuseppe, 4, con caratteristiche idonee per essere adibito a sede di attività culturali e musicali.

2. Le attività proposte saranno svolte dai soci della associazione culturale della Musicomitiva, dagli iscritti dell'associazione e dai partecipanti alle attività individuate a cura dell'associazione stessa.

3. La finalità della collaborazione con il Comune si estrinseca nella gestione dei locali di piano terra per lo svolgimento di attività culturali, consistenti in particolare nella creazione di un luogo di aggregazione per musicisti e operatori del settore in genere e/o aspiranti tali, mettendo loro a disposizione attrezzature idonee per lo svolgimento di attività musicali. Le attività saranno rivolte principalmente alle nuove generazioni, affinché possano ricevere stimoli nello sviluppare le loro aspirazioni artistiche. Si realizzeranno sedute di musica d'insieme, guide all'ascolto, sessioni di registrazione, nozioni tecniche e di comportamento sul palco, seminari, Workshop, etc.

- L'associazione garantisce la disponibilità di un evento annuale a titolo gratuito, limitato alla sola prestazione artistica dei partecipanti.

2. MODALITA' DI AZIONE

Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore attuazione delle attività culturali e musicali conformando la propria attività ai principi dell'efficienza, sussidiarietà, economicità, trasparenza e qualità, ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, mediante piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

3. RUOLO E RECIPROCI IMPEGNI, REQUISITI E LIMITI DI INTERVENTO

1. Il proponente si impegna a:

- operare l'attività della **Associazione culturale "MUSICOMITIVA"** nella cura e nel rispetto dei locali assegnati, custodendo e conservando detti locali con la diligenza del buon padre di famiglia. Le eventuali migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal proponente restano acquisite al Comune di Misilmeri senza obbligo di compenso, anche se eseguite previa richiesta di autorizzazione al Comune stesso salvo sempre per il Comune di Misilmeri il diritto di pretendere dal proponente il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. Il proponente è individuato quale custode degli spazi oggetto del presente patto ed è direttamente responsabile verso il Comune di Misilmeri ed i terzi per eventuali danni causati per colpa sua da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile;
- individuare sotto la propria ed esclusiva responsabilità i partecipanti e gli operatori che prenderanno parte alle attività del progetto;
- dotarsi e dotare tutti i partecipanti e gli operatori coinvolti dei dispositivi di sicurezza individuale necessari, compresi quelli per fronteggiare la pandemia da Covid-19;
- dare immediata comunicazione di interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto;
- utilizzare con la dovuta cura e diligenza i documenti, il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dal Comune, impegnandosi a restituirli integri alla conclusione delle attività descritte nel presente Patto;
- assolvere a propria cura e spese a tutti gli oneri e le necessità derivanti dall'Associazione di volontariato "Musicomitiva" contemplate nella proposta di patto;
- assicurare il distanziamento previsto da norme e disposizioni nazionali e regionali;
- fornire a semplice richiesta del Comune ogni notizia, informazione, documentazione relativa ai luoghi ed ai beni pubblici coinvolti ed alle attività svolte;
- osservare gli obblighi previsti nel presente Patto;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità civile verso terzi nell'ambito dell'utilizzo dei due locali di piano terra dell'ex convento di San Giuseppe da parte dell'Associazione;
- produrre una polizza fidejussoria annuale a garanzia dell'immobile;
- produrre polizza fidejussoria per responsabilità civile verso terzi;

2. Il Comune si impegna a:

- concedere in uso i due locali di piano terra facenti parte dell'ex convento San Giuseppe, sito nell'omonima via, a titolo gratuito per fini istituzionali dell'Associazione affinché gli spazi siano adibiti, a cura e spese dell'associazione culturale "Musicomitiva", a spazio per lo svolgimento di attività di volontariato e di attività alla stessa connesse. I locali si intendono concessi nello stato in cui si trovano e spetterà al proponente provvedere, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria.
- fornire al proponente, attraverso gli Uffici dell'Area 4, ove ne venga fatta apposita richiesta, tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività in oggetto;
- promuovere, nelle forme ritenute più opportune ed in particolare sulla pagina "Cittadinanza attiva" del sito web istituzionale, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto;

4. DURATA , ORARI E GIORNI DI UTILIZZO

1. La validità del presente Patto di Collaborazione ha inizio dalla data di stipula del presente patto e avrà la durata di anni quattro.

5. RESPONSABILITA'

Il proponente è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose per l'esecuzione delle attività previste nel presente Patto di collaborazione.

E' vietato l'uso dei locali per qualsiasi attività estranea alle finalità dell'Associazione (es.: feste,

esposizioni, convegni etc.).

6. RISOLUZIONE E RECESSO

1. L'inosservanza delle clausole del presente Patto o del Regolamento Beni Comuni da cui deriva, da parte del soggetto proponente comporta l'immediato annullamento del Patto stesso. L'utilizzo dei beni comuni coinvolti per finalità diverse da quelle qui riportate o la fruizione, anche parziale, dei beni stessi da parte di diverso utilizzatore, se non autorizzato dal Comune e, più in generale, l'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti punti comporterà la cessazione della collaborazione che può avvenire per decisione unilateralmente determinata e motivata da necessità comprovate o per mancato mantenimento degli impegni precedentemente assunti.


2. Ciascuna delle parti può interrompere il presente Patto di Collaborazione in ogni momento:
- l'Amministrazione Comunale, per ragioni di interesse pubblico, può avvalersi della facoltà di recedere dal presente accordo ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C.

3. Per quanto non previsto dal presente patto le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare al Codice Civile.

Misilmeri, li

Associazione culturale "Musicomitiva"
in persona del rappresentante legale
Orlando Enrico

Il Funzionario Responsabile
dell'Area 4 Urbanistica
Arch. Rita Corsale



Associazione Culturale
Musicomitiva

Spett.le
COMUNE DI MISILMERI
AREA IV URBANISTICA

Oggetto: Proposta patto di collaborazione ai sensi dell'art.5 e 10 del vigente regolamento di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la tutela dei beni comuni, ripristino tutelo dei locali di via San Giuseppe n.4.

il sottoscritto Orlando Enrico nato il 08/12/1980, c.f. RLVNDCV010810187 e residente a Misilmeri in via San Giuseppe n.4, in qualità di presidente nonché legale rappresentante dell'associazione culturale denominata MUSICOMITIVA,

PREMETTE CHE

l'associazione è impegnata a coniugare percorsi già esistenti nel territorio con un processo di coinvolgimento della cittadinanza, finalizzato alla realizzazione di interventi e azioni condivisi, con lo scopo prioritario della promozione e valorizzazione della cultura musicale in tutte le sue forme ed espressioni.

L'intento è di poter gestire e nello stesso tempo salvaguardare i locali di cui in oggetto, da destinare alla diffusione della musica intesa come strumento di sviluppo e di integrazione sociale, mettendo in condivisione attrezzature, competenze e disponibilità da offrire a tutti i cittadini.

Il consiglio amministrativo dell'associazione musicomitiva provvederà all'apertura ed al controllo del locale e delle attrezzature. I locali saranno accessibili mediante prenotazioni con orari regolati dall'afflusso dei partecipanti.

Inoltre l'associazione garantisce la disponibilità di un evento annuale a titolo gratuito, limitato alla sola prestazione artistica dei partecipanti.

A tal fine

CHIEDE

Di stipulare patto di collaborazione ai sensi dell'art.5 e 10 del vigente regolamento comunale sui beni comuni, per le stanze site a piano terra, facente parte dell'ex-convento di San Giuseppe.

Misilmeri li, 07/06/2021

il presidente

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di
Palermo

Dichiarazione protocollo n. PA0672699 del 04/12/2007
Pianimetria di u.s.u. in Comune di Castellari
Via San Giuseppe




Scala 1:200

cat. 4

Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 17
Particella: 482
Subalterno:

Compilata da:
DI LIBERTO Gregorio
Iscritto all'albo:
Geometri
Prov. Palermo

N. 3701



PIANO SEMINTERRATO
h = mt 2,75

PIANO TERRA
h = mt 3,20

PIANO PRIMO
h = mt 2,85

